



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 92 del Registro

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Disposizioni in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;



REGIONE PUGLIA

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;



REGIONE PUGLIA

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

RICHIAMATO l'art. 47 (Attività inerenti servizi alla persona) del citato DPCM del 2 marzo che statuisce, in caso di classificazione in Zona Rossa, la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

VISTO l'allegato 24 del decreto medesimo che individua tra le attività non sospese esclusivamente le lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia; le lavanderie industriali; le tintorie; i servizi di pompe funebri e attività connesse.

PRESO ATTO che al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l'inclusione dei c.d. Servizi di cura degli animali da compagnia (identificati dal codice ATECO 96.09.04) tra i servizi non sospesi, né tantomeno risulta inserita tra quelli sospesi;

RITENUTO che l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia sia necessaria per la salute e il benessere degli animali d'affezione, non sussistendo peraltro evidenze scientifiche che attribuiscono agli animali da compagnia un ruolo epidemiologico nella diffusione del COVID-19 all'uomo;

CONSIDERATO che tali indispensabili servizi, possano essere svolti, previo appuntamento, a condizione che sia acquisita l'autodichiarazione del proprietario che attesti che l'animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, limitando in ogni caso il contatto tra il cliente e l' esercente e prevedendo che il contatto e la gestione dell'animale da compagnia avvengano utilizzando i mezzi di protezione personale;



REGIONE PUGLIA

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che, ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, allo stato dell'attuale quadro provvedimentale e normativo vigente, in mancanza di specifiche disposizioni sulla cura degli animali di compagnia,

EMANA

la seguente ordinanza

1. A far data 26 marzo 2021, e per tutta la durata del periodo emergenziale, in mancanza di specifiche disposizioni sulla cura degli animali di compagnia, allorché la Regione Puglia sia collocata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa, l'attività dei servizi di cura degli animali di compagnia, come identificata in premessa, è consentita, previo appuntamento a condizione che sia acquisita l'autodichiarazione del proprietario che attesti che l'animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19; la medesima attività è consentita esclusivamente con modalità che limitino all'essenziale i contatti tra l' esercente e i clienti, garantendo il distanziamento sociale e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.



REGIONE PUGLIA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 26 marzo 2021

Il Presidente

MICHELE EMILIANO